

## **Art. 9) Assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili**

L'assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili è concessa per concorrere, per quanto di propria competenza, insieme alle Istituzioni Scolastiche, alla salvaguardia del diritto all'educazione ed all'istruzione degli alunni diversamente abili nelle sezioni di scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Le scuole predispongono, per ogni alunno con handicap grave, residente nel Comune e che abbia necessità di assistenza "ad personam" in ambito scolastico, una specifica richiesta indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le eventuali richieste di assistenza devono essere inoltrate dai Dirigenti Scolastici entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Comune, in presenza di richieste inoltrate secondo le modalità e i tempi sopraindicati, provvede all'avvio dell'istruttoria acquisendo agli atti il modello AS, che è trasmesso dall'Istituto scolastico, e la diagnosi funzionale, redatta dal neuropsichiatra infantile, nel quale deve essere stato barrata la voce "Assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali - SCUOLA -".

Il Comune, compatibilmente con la conclusione del procedimento istruttorio, eroga il servizio di assistenza, nella misura concordata con le istituzioni scolastiche, a partire dal primo giorno di scuola di ogni anno scolastico.

Qualora la richiesta di personale assistente venga presentata ad anno scolastico già iniziato, per l'emergenza di bisogni imprevisi, il Comune eroga il servizio, nella misura concordata con le scuole richiedenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, compatibilmente con la conclusione del procedimento istruttorio e fatte salve le verifiche degli atti acquisiti.

Il Comune garantisce la copertura di non oltre il 70% del monte ore richiesto dalla famiglia in concerto con le Istituzioni Scolastiche (al netto del servizio prestato dall'insegnante di sostegno). La copertura del monte ore così determinato sarà garantita nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui al presente Regolamento e definito con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle disponibilità di bilancio.

Il progetto di assistenza potrà essere oggetto di monitoraggio ed eventuale revisione periodica trimestrale, anche avvalendosi della collaborazione dell'Assistente Sociale del Piano di Zona del Distretto di appartenenza.

Il Comune garantisce il servizio di assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili con oneri a proprio carico e nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e limiti di cui al presente Regolamento. Per i soggetti che presentano un ISEE fino a Euro 20.000,00 il servizio sarà erogato, nel rispetto di quanto sopra riportato, con oneri a carico dell'Ente. Per i soggetti che presentano un ISEE pari o superiore a Euro 20.000,01 il Comune garantisce il servizio, nel rispetto di quanto sopra riportato, con compartecipazione a carico dell'utenza pari al 100%.

Prima dell'avvio del servizio il genitore, legale rappresentante o tutore dovrà presentare attestazione ISEE in corso di validità per la verifica dell'eventuale percentuale di compartecipazione e sottoscrivere, per conoscenza e accettazione, le norme del presente Regolamento.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale comunicazione scritta alla famiglia può:

- Non erogare il servizio;
- Interrompere il servizio;
- Attivarsi per il recupero del credito nei modi ritenuti più opportuni, prevedendo anche forme di rateizzazione ;
- Continuare a erogare il servizio in presenza di una grave situazione di fragilità sociale ed esclusione sociale, su proposta motivata del servizio sociale.